



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

3/4-530



m\_dg.LEG.08/09/2011.0005351.U

Alla CONF.S.A.L. – S.A.B.

Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori  
Sindacato Autonomo Barracelli  
Segreteria Provinciale per le Province di Nuoro e Ogliastra  
Via Umberto I° n° 136 – 08044 – JERZU (OG)

Oggetto: Personale in servizio presso le Compagnie Barracellari – riconoscimento della qualifica di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 5 della L. 7 marzo 1965, n° 86, art. 57, comma 2, del c.p.p. e art. 27, lett. a), della L. 11 febbraio 1992, n° 157 – Richiesta "parere" –.

Con riferimento al parere richiesto a questo Ufficio relativo al riconoscimento della qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria ai membri delle Compagnie Barracellari, per quanto di competenza, si osserva quanto segue.

Preliminarmente va evidenziato come per rispondere al formulato quesito occorra effettuare un breve *excursus* relativo agli atti normativi che contemplano e disciplinano le Compagnie Barracellari espressamente individuandone le relative competenze ed attribuzioni.

Va, dunque, premesso come la Compagnia Barracellare sia stata, innanzitutto, regolamentata con il **Regio Decreto n. 403 del 14.07.1898** quale formazione di guardie campestri volontarie con il compito di vigilare sulle proprietà loro affidate, sotto forma di assicurazione delle proprietà stesse. In particolare, essa riscuoteva dei proventi come premi di assicurazione obbligatoria e risarciva i danni eventualmente subiti (ad esempio, per furti o incendi) dagli assicurati.

L'art. 1 del citato Regio Decreto, tuttora in vigore, statuisce, infatti, che "Scopo della compagnia barracellare è la guarentigia delle proprietà affidate alla sua custodia mediante un compenso corrisposto dai proprietari assicurati. La compagnia coopera inoltre ai servizi di sicurezza pubblica, secondo le norme stabilite dal presente regolamento".

I componenti della Compagnia, pertanto, oltre alle funzioni loro proprie, devono esercitare una vigilanza assidua per prevenire e reprimere i delitti contro la proprietà, sotto la dipendenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri. La compagnia non è, invero, un corpo militarmente organizzato, ma ciononostante i suoi componenti sono equiparati agli agenti di pubblica sicurezza e i verbali che redigono fanno fede in giudizio fino a prova contraria. I Barracelli possono, inoltre, andare in giro armati, eseguire perlustrazioni notturne nell'abitato, arrestare, sequestrare armi a persone non munite di licenza, sequestrare bestiame incustodito, prestarsi ad ogni richiesta dell'Autorità competente incorrendo, in caso di rifiuto, nella pena stabilita dall'art. 329 c.p.. Possono,

altresi, fare sollecita denuncia di ogni reato che venga da loro conosciuto e devono serbare il segreto sui fatti di cui abbiano avuto cognizione per ragioni di ufficio, incorrendo, in caso di propalazione, nelle pene comminate per il reato di cui all'art. 326 c.p. (artt. 14, 15, 16, 19, 20, 44, 47 del citato Regio Decreto).

Inoltre, l'art. 18 del **Regio Decreto del 31 agosto 1907 n. 690** (Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza) prevede che sono agenti di pubblica sicurezza, oltre agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato e ai Vigili del Fuoco, i vigili urbani, le guardie campestri, le guardie boschive, le guardie delle province e le altre guardie dei comuni, ricomprendendosi evidentemente in quest'ultima categoria, senza la necessità di un espresso richiamo, anche la Compagnia dei Barracelli la cui costituzione è deliberata dal Consiglio Comunale o, anche d'ufficio, dal Prefetto.

L'art. 34 del citato Regio Decreto stabilisce, poi, sotto il profilo delle funzioni, che "Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni".

Nel **1979** con l'art. 12 del **Decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno n. 348** le Compagnie Barracellari passarono dalle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno a quelle della Regione Sardegna per effetto del relativo trasferimento delle funzioni inerenti la materia afferente la "Polizia Locale Urbana e Rurale", espressamente statuendosi che "Ai componenti le compagnie barracellari è riconosciuta, con decreto del Prefetto, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Il personale che abbia conseguito la predetta qualifica è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal Prefetto".

E proprio la **Legge del 7 marzo 1986 n. 65**, all'art. 5, ha riconosciuto al personale che svolge funzioni di polizia locale urbana e rurale la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Ad ulteriore corredo, la **Legge Regionale della Sardegna del 15 luglio 1988 n. 25** sull'organizzazione e funzionamento delle Compagnie Barracellari, adottata nell'esercizio della potestà legislativa in materia di "Polizia Locale Urbana e Rurale", conferita alla Regione Sardegna dall'art. 3, lett. c), del proprio Statuto Speciale nonché dal primo comma dell'art. 12 del sopra menzionato D.P.R. del 19 giugno 1979 n. 348, ha stabilito le seguenti funzioni delle predette Compagnie: salvaguardare, verso un corrispettivo, le proprietà loro affidate in custodia dai proprietari assicurati; collaborare, su richiesta delle pubbliche autorità, in materia di protezione civile, prevenzione e repressione dell'abigeato, prevenzione e repressione delle infrazioni previste nel settore di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali; collaborare con gli organi istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela per la salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, agricolo, idrico, naturale, faunistico e floreale, vincolato e protetto; tutelare la caccia e la pesca; prevenire e reprimere gli incendi; collaborare con le forze di polizia, quando ne sia fatta da loro richiesta (artt. 1, 2 e 19).

La circostanza, poi, che i Barracelli collaborino con le autorità regionali e statali anche in materia di caccia e di pesca implica che essi possano svolgere, altresì, compiti di polizia venatoria ed ittica.

In merito alla materia venatoria la **Legge dell'11.02.1992, n. 157**, all'art. 27, attribuisce la funzione di vigilanza venatoria ad agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria che dipendono dagli enti locali e cioè a guardie istituite dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Per quanto concerne, poi, la vigilanza venatoria in Sardegna la **Legge Regionale del 28.04.1978, n. 32**, all'art. 60, prevede che la vigilanza sulla sua applicazione, oltre ad

essere affidata agli agenti volontari di vigilanza territoriale appartenenti alle associazioni venatorie, sia, altresì, affidata al Corpo regionale di vigilanza territoriale, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed alle guardie comunali, urbane e campestri.

L'art. 61 stabilisce, quindi, che i poteri e i compiti degli agenti di vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto, sono ora disciplinati dall'art. 28 della L. n. 157/92: gli stessi, pertanto, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

E più recentemente, l'art. 72, comma 1, della **Legge Regionale del 29 luglio 1998 n. 23**, in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia in Sardegna, in virtù dell'art. 27, comma 1, lett. a), della L. n. 157/92, ha affidato compiti di polizia venatoria espressamente proprio ai Barracelli.

L'art. 73 della sopra citata Legge Regionale, poi, in relazione ai poteri e ai compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, ha previsto che, per quanto non esplicitamente disposto, siano disciplinati dall'enunciato articolo 28 della Legge n. 157 del 1992.

A completamento del rappresentato quadro normativo si ricorda, infine, come l'**art. 57**, secondo comma, **c.p.p.** stabilisca che sono agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, oltre ai Carabinieri, agli appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e alle Guardie Forestali, le Guardie delle Province e dei Comuni.


Al terzo comma dell'art. 57 c.p.p. si legge, inoltre, che sono agenti di polizia giudiziaria tutte le altre persone a cui la legge attribuisca le funzioni di cui all'art. 55 c.p.p.: prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Tutto ciò premesso, dall'esame puntuale e congiunto della complessiva normativa sopra richiamata, è ragionevole inferire come ai Barracelli possa, senza ombra di dubbio, essere riconosciuta la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Essi, infatti, sono equiparati agli agenti di pubblica sicurezza (già per definizione agenti di polizia giudiziaria), a livello di prerogative, doveri, responsabilità; svolgono una attività di vigilanza assidua per prevenire e reprimere i delitti contro le proprietà (furti, abigeati, incendi); raccolgono le prove; i loro verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria; possono andare in giro armati; eseguire perlustrazioni notturne; presentare denunce di reati; arrestare; sequestrare armi e bestiame.

Senza trascurare la circostanza che possono essere anche ricompresi fra le "Guardie dei Comuni" di cui all'art. 57, secondo comma, c.p.p. e che le funzioni loro attribuite sono analoghe – come sopra sottolineato – a quelle di cui all'art. 57, terzo comma, c.p.p..

Emblematica e significativa risulta essere, in ultima analisi, la circostanza secondo cui, svolgendo i Barracelli funzioni di polizia locale urbana e rurale, assumono già *ex lege* (art. 5 della Legge del 7 marzo 1986 n. 65) la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

  
Il Capo dell'Ufficio Legislativo

